

ATTO COSTITUTIVO DELLA FONDAZIONE UNIVERSITARIA

"AZIENDA AGRARIA"

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilasei, il giorno dodici del mese di maggio,

- 12 maggio 2006 -

in Perugia, piazza dell'Università n. 1,

avanti a me dottor Margherita Palma, notaio in Perugia,

iscritto presso il Collegio Notarile di Perugia,

assistito dai testimoni:

Sassi Andrea, nato a Roma il 1° settembre 1965, residente a

Perugia, via dell'Acero n. 8;

Nuzzi Federica, nata a Perugia il 5 maggio 1973, ivi

residente, viale Crazio Antinori n. 14;

è presente il signor:

- Prof. BISTONI FRANCESCO, nato a Città di Castello (PG) il 27

marzo 1943, domiciliato per la carica in Perugia, ove

appresso, che interviene al presente atto non in proprio ma

nella sua qualità di Magnifico Rettore e quindi legale

rappresentante della

"UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PERUGIA" con sede in Perugia,

piazza dell'Università n. 1, codice fiscale 00448820548,

per dare esecuzione alla delibera assunta dal Senato

Accademico nell'adunanza del 10 marzo 2005 (verbale n. 2), che

in copia certificata conforme all'originale, si allega al

presente atto sotto la lettera "A", nonché alle delibere del Consiglio di Amministrazione n. 6 del 16 novembre 2005 e n. 2 dell'8 maggio 2006, che in copie certificate conformi agli originali si allegano al presente atto sotto le lettere "B" e "C";

visto il parere favorevole espresso dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 24 maggio 2001 n. 254, comunicato all'Ateneo con nota protocollo 36853 dell'11 agosto 2005, che in copia certificata conforme all'originale si allega al presente atto sotto la lettera "D".

Detto componente, della cui identità personale, qualifica e poteri io notaio sono certo, mi richiede di ricevere il presente atto, mediante il quale:

Articolo 1

E' costituita per iniziativa dell'Università degli Studi di Perugia (che nel prosieguo del presente atto verrà denominata "Ente di riferimento") una Fondazione Universitaria denominata "Azienda Agraria".

Articolo 2

La Fondazione avrà sede in Perugia, piazza dell'Università 1.

Articolo 3

La Fondazione, che non ha scopo di lucro, sarà retta dai principi elencati nel presente atto e nello statuto allegato sotto la lettera "A" della delibera del Senato Accademico,

come sopra allegati al presente atto; tutti i descritti documenti sono stati redatti in osservanza delle disposizioni di cui agli artt. 14 e ss. del Codice Civile, all'art. 59, comma 3, della legge 23.12.2000 n. 388, e del D.P.R. 24.5.2001 n. 254.

Articolo 4

La Fondazione avrà le seguenti finalità istituzionali:

- 1) gestione dell'azienda agraria dell'Ente di riferimento;
- 2) svolgimento di attività integrative e sussidiarie alla didattica ed alla ricerca;
- 3) realizzazione di servizi e iniziative diretti a favorire le condizioni di studio;
- 4) promozione e supporto delle attività di cooperazione scientifica e culturale dell'ente di riferimento con istituzioni nazionali ed internazionali;
- 5) realizzazione e gestione, nell'ambito della programmazione dell'Ente di riferimento, di strutture di edilizia universitaria e di altre strutture di servizio strumentali e di supporto all'attività istituzionale dell'Ente di riferimento;
- 6) promozione ed attuazione di iniziative a sostegno di trasferimento dei risultati della ricerca, della creazione di nuove imprenditorialità originate dalla ricerca ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera b), n. 1) del decreto legislativo 27 luglio 1999 n. 297, della valorizzazione

economica dei risultati delle ricerche, anche attraverso la tutela brevettale;

7) supporto all'organizzazione di stages e di altre attività formative.

La Fondazione, nei limiti connessi al perseguimento dei propri scopi e nel rispetto del principio di economicità della gestione, può svolgere ogni attività idonea al loro perseguimento.

Articolo 5

La Fondazione sarà amministrata e svolgerà le proprie attività in conformità e sotto l'osservanza delle norme contenute nello statuto che si trova allegato alla delibera già come sopra allegata al presente atto.

Articolo 6

L'Ente di riferimento conferisce alla Fondazione una dotazione iniziale finanziaria di Euro 200.000,00 (duecentomila).

Il versamento di detta somma dovrà essere effettuato prima della conclusione dell'iter di riconoscimento della personalità giuridica della Fondazione.

Il patrimonio della Fondazione verrà successivamente incrementato mediante la dotazione, con separati atti da parte dell'Ente di riferimento, di beni, mobili e immobili, risultanti dall'inventario dell'azienda agraria, che l'Ente procederà a redigere.

Articolo 7

Per le nomine delle cariche sociali dei vari organi della
Fondazione si fa riferimento a quanto previsto dagli artt. 8 e
ss. dello statuto della Fondazione. Si precisa tuttavia che il
comparente resta autorizzato a svolgere compiti di
amministrazione ordinaria in attesa della nomina degli organi
dello statuto medesimo previsti per la Fondazione.

Le spese del presente atto e susseguenti sono a carico della
Fondazione qui costituita, che richiede il trattamento
tributario previsto per gli Enti non lucrativi e che
perseguono finalità prevalentemente volte alla ricerca, allo
studio ed alla didattica.

Il comparente mi esonera dal dare lettura degli allegati,
dichiarando di esserne a perfetta conoscenza.

Atto letto da me notaio, alla presenza dei testimoni, al
signor Comparente che, sulla mia richiesta dichiara di
approvare pienamente.

Consta quest'atto di due fogli scritti in parte con mezzi
meccanici da persona di mia fiducia ed in parte a mano da me
notaio per cinque pagine e la sesta fin qui.

F.to Francesco Bistoni

F.to Andrea Sassi teste

F.to Federica Nuzzi teste

F.to Margherita Palma